



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N.

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Conte, Caner, Finco, Falconi, Cappon, Possamai, Toscani, Lazzarini, Bassi e Ciambetti.

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23
APRILE 2014, N. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E
IN MATERIA DI PAESAGGIO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23
APRILE 2014, N. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E
IN MATERIA DI PAESAGGIO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Relazione:

Il presente progetto di legge, intende fornire alle amministrazioni comunali principi omogenei per l'insediamento di attrezzature destinate a servizi religiosi. Per garantire l'organicità si è previsto l'inserimento di tale articolo all'interno della legge per il governo del territorio e in materia di paesaggio del Veneto.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

L'entrata in vigore della presente legge non comporta alcun onere ulteriore per il bilancio regionale, in quanto le misure da essa previste non prevedono l'intervento diretto della Regione del Veneto.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 1 – Modifica alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni

1. Dopo l’articolo 31 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è inserito il seguente:

“Art. 31 bis – Norme per la realizzazione di attrezzature e di edifici destinati a servizi religiosi.

1. Sono attrezzature di interesse comune da destinarsi a servizi religiosi:

- a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l’area destinata a sagrato;*
- b) gli immobili destinati all’abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;*
- c) gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro che siano utilizzati nell’esercizio del ministero pastorale;*
- d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all’esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.*

2. Le attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi rientrano tra le attività di cui alle lettere d) e f), del comma 2, dell’articolo 31.

3. Al fine di assicurare un’adeguata qualità urbana alle aree da destinarsi alla realizzazione di edifici di culto e di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi ed a servizi propri di Associazioni di Promozione Sociale così come definite dalla L. 383/2000, lo strumento urbanistico comunale:

- a) accerta la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate o se assenti o inadeguate, ne prevede l’esecuzione o l’adeguamento con onere a carico dei richiedenti;*
- b) accerta la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria;*
- c) prevede uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell’edificio. Il piano può prevedere in aggiunta, un minimo di posteggi determinati su coefficienti di superfici convenzionali.*
- d) Gli standards di cui ai punti precedenti non possono essere soggetti a monetizzazione.*

4. Lo strumento urbanistico comunale valuta l’applicabilità della disciplina del comma 3, anche le aree scoperte destinate o utilizzate ai sensi del comma 1, ancorché saltuario.

5. Le disposizioni del presente articolo, si applicano anche ad altre confessioni religiose come tali qualificate in base a criteri desumibili dall’ordinamento ed aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell’ambito del Comune ove siano effettuati gli interventi disciplinati dal presente articolo, ed i cui statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali previa approvazione da parte della popolazione del Comune

interessato espressa mediante referendum consultivo indetto secondo le disposizioni del relativo statuto comunale e previa stipulazione di convenzione tra il comune e le confessioni interessate.

Art. 2 – Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Art. 3 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 – Modifica alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni	5
Art. 2 – Norma finanziaria.....	6
Art. 3 – Entrata in vigore	6